un importo supplementare di 0,1000 unità di conto per chilogrammo ;

Considerando che, dal regolare controllo dei dati sui quali si basa la determinazione dell'importo supplementare, risulta che le offerte dai paesi terzi di dorsi e colli di pollame sono ora ad un prezzo inferiore di 0,1250 unità di conto per chilogrammo al prezzo limite ;

Considerando che è pertanto necessario aumentare corrispondentemente l'importo supplementare per questi prodotti ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento n. 22/64/CEE l'importo di 0,1000 unità di conto è sostituito dall'importo di 0,1250 unità di conto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 66/66/CEE DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 1966
che fissa un importo supplementare per le anatre macellate e per le metà ed i quarti di anatre

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 22 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

Visto il regolamento n. 109 della Commissione, relativo alla determinazione dell'importo supplementare a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 20 del Consiglio e dell'articolo 6 dei regolamenti nn. 21 e 22 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 6,

Considerando che, ad evitare che le offerte provenienti da paesi terzi a prezzi inferiori al prezzo limite provochino perturbazioni nel commercio di prodotti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento n. 22 del Consiglio, i prelievi previsti dall'articolo 4 di detto regolamento, eventualmente ridotti a norma dell'articolo 5 dello stesso, devono essere aumentati in tutti gli Stati membri di un importo pari alla differenza tra il prezzo d'offerta franco frontiera e il prezzo limite ;

Considerando che, da qualche tempo, le anatre macellate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio e le metà e i quarti, provenienti dall'Ungheria, sono offerte a prezzi inferiori al prezzo limite ;

Considerando che, sicuramente, anche in seguito le anatre macellate provenienti da questo paese terzo continueranno ad essere offerte a prezzi inferiori al prezzo limite ; che pertanto, per le importazioni di questi prodotti originari dell'Ungheria, è necessario adottare delle misure comuni consistenti nel fissare

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 959/62.
(2) GU n. 67 del 30. 7. 1962, pag. 1939/62.

per tutti gli Stati membri un importo supplementare unico ;

Considerando che, in base ai documenti di cui dispone la Commissione, le offerte di anatre macellate della presentazione sopra ricordata e delle metà e quarti di anatre sono inferiori in media di 0,0750 unità di conto per chilogrammo al prezzo limite, se si tiene conto non soltanto dei prezzi indicati nelle dichiarazioni doganali, ma anche di tutti gli altri fattori che determinano la politica dei suddetti paesi terzi in materia di prezzi ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi previsti dall'articolo 4 del regolamento n. 22 del Consiglio, eventualmente ridotti a norma dell'articolo 5 di detto regolamento, sono aumentati di un importo supplementare di 0,0750 unità di conto per ogni chilogrammo per le importazioni di anatre macellate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato ed il ventriglio e per le importazioni di metà e quarti di anatre (voce ex 02.02 della tariffa doganale comune) originarie dell'Ungheria.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN